



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17/2023 del Consiglio dei Sindaci

OGGETTO: Approvazione tariffe ai fini della tassa sui rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **17:30**
nella sala delle riunioni, con avvisi recapitati ai singoli componenti,
si è riunito il Consiglio dei Sindaci della Comunità delle Giudicarie.

Sono presenti N. **20** ed assenti N. **6** membri, come risulta dal seguente elenco:

	assenti			assenti	
	giust.	non giust.		giust.	non giust.
BUTTERINI GIORGIO <i>Presidente</i>			CHIODEGA MAURO <i>Comune di Pelugo</i>		
RICCADONNA FLAVIO <i>Comune di Bleggio Superiore</i>			MAESTRI ATTILIO <i>Comune di Pieve di Bono-Prezzo</i>		
FERRAZZA WALTER <i>Comune di Bocenago</i>	X		CEREGHINI MICHELE <i>Comune di Pinzolo</i>		
CIMAROLLI CHIARA <i>Comune di Bondone</i>	X		PELLEGRINI ENRICO <i>Comune di Porte di Rendena</i>		
ZULBERTI ALESSANDRA <i>Comune di Borgo Chiese</i>			RIGOTTI ILARIA <i>Comune di San Lorenzo Dorsino</i>	X	
MARCHETTI GIORGIO <i>Comune di Borgo Lares</i>			BAZZOLI FRANCO <i>Comune di Sella Giudicarie</i>		
MOSCA MARCELLO <i>Comune di Caderzone Terme</i>			CHESI BARBARA <i>Comune di Spiazzo</i>		
POVINELLI ARTURO <i>Comune di Carisolo</i>	X		MATTEVI MONICA <i>Comune di Stenico</i>		
BAGOZZI STEFANO <i>Comune di Castel Condino</i>	X		ZONTINI NICOLA <i>Comune di Storo</i>		
ZAMBOTTI FABIO <i>Comune di Comano Terme</i>	X		GRITTI MANUEL DINO <i>Comune di Strembo</i>		
ALOISI NICOLETTA <i>Comune di Fivè</i>			ANTOLINI EUGENIO <i>Comune di Tione di Trento</i>		
MAESTRANZI DANIELE <i>Comune di Giustino</i>			LEONARDI MATTEO <i>Comune di Tre Ville</i>		
MASE' NORMAN <i>Comune di Massimeno</i>			PELLIZZARI KETTY <i>Comune di Valdaone</i>		

Assiste il Segretario Generale **dott. Michele Carboni**

Il signor Giorgio Butterini assume la presidenza.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio dei Sindaci a deliberare sull'oggetto suindicato.

Numero rappresentanti assegnati al Consiglio dei Sindaci: **N. 26**

Numero Consiglieri presenti per rendere valida la seduta: **N. 14**

OGGETTO Approvazione tariffe ai fini della tassa sui rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2023.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

VISTO la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 05 di data 23 febbraio 2023 ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023 - 2025 della Comunità delle Giudicarie".

VISTO che il Consiglio dei Sindaci con delibera n. 06 di data 23 febbraio 2023, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2023 - 2025 della Comunità delle Giudicarie.

VISTO il Decreto del Presidente n. 15 di data 23 febbraio 2023 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. -Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023 - 2025 - Individuazione degli atti di gestione ed attribuzione delle competenze del bilancio finanziario 2023 - 2025".

DATO atto che, con la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, è stata approvata la normativa relativa alla riforma istituzionale delle Comunità di Valle.

CONSIDERATO che, l'articolo 15 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che, sono organi della comunità:

- a) il consiglio dei sindaci;
- b) il presidente;
- c) l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo.

DATO ATTO che, il comma 2 del medesimo articolo, prevede anche che "se la comunità comprende almeno sei comuni, il consiglio dei sindaci può deliberare l'istituzione di un comitato esecutivo".

PRESO ATTO che il nuovo articolo 16 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, come modificato dalla normativa sopra richiamata, prevede che "1 Il consiglio dei sindaci è formato dal presidente e dai sindaci dei comuni appartenenti alla comunità. Il consiglio è organo d'indirizzo e controllo. Il consiglio dei sindaci approva i bilanci, i regolamenti e i programmi della comunità; individua gli indirizzi generali e ne cura l'attuazione; adotta ogni altro atto sottopostogli dal presidente; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto. 2 Il consiglio opera attraverso deliberazioni collegiali, che approva a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità prevale il voto del presidente".

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 1 di data 06.09.2022 è stata ratificata l'elezione a Presidente della Comunità delle Giudicarie del dott. Giorgio Butterini e che lo stesso si qualifica come legale rappresentante della stessa, presiede il Consiglio dei Sindaci e l'Assemblea per la Pianificazione Urbanistica e lo Sviluppo;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 di data 06.09.2022 è stata ratificata la costituzione del Consiglio dei Sindaci;

DATO ATTO che il comma 2 dell'articolo 13 della Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7, prevede che, fino all'adeguamento dello statuto della Comunità alle disposizioni di questa legge, il consiglio dei sindaci esercita anche le funzioni già attribuite dallo statuto al Consiglio di Comunità, ancorché cessato ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 6 agosto 2020.

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie approvato con Deliberazione consigliere n. 37 di data 20 dicembre 2017 avente ad oggetto: "Art. 152 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i. - Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità della Comunità delle Giudicarie";

PRESO atto che tutti i comuni delle Giudicarie hanno rinnovato la delega alla Comunità delle Giudicarie, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione rep. 946/2023, approvata in data 25 ottobre 2022 dal Consiglio della Comunità delle Giudicarie con Deliberazione n. 5, avente ad oggetto "trasferimento volontario del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti ivi compresa la

relativa Tariffa Puntuale Corrispettiva di Igiene Ambientale”, la completa gestione del ciclo del rifiuto;

RICHIAMATA la deliberazione Assembleare n. 6 dd. 7 febbraio 2012, avente per oggetto: “Approvazione del Regolamento per l’applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale”, modificata con i successivi provvedimenti Assembleari e l’ultima versione approvata in data 23.02.2023 con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 7.

PREMESSO che con decorrenza 1° gennaio 2012, in attuazione di quanto disposto dalle deliberazioni sopra richiamate la Comunità deve provvedere all’istituzione della tariffa, in ambito unico, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n. 22/1997 e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, in sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e s.m.;

CONSIDERATO che tale “sistema tariffario”, commisurato alla quantità di rifiuti non differenziati prodotta, si pone nella filosofia e nei principi del corrispettivo sinallagmatico di cui all’articolo 238 del Decreto Legislativo 152/2006 - Codice dell’ambiente – che qualifica espressamente la tariffa alla stregua di corrispettivo;

VISTO l’articolo 14, comma 33, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 il quale stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 238 del Decreto Legislativo 152/2006 si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. In tal senso il Ministero delle Finanze, con circolare n. 3/DF del 11 novembre 2010, ha espresso il parere che la TIA debba continuare ad essere assoggettata all’IVA. Anche l’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Trento – su istanza di interpello proposta dal Consorzio dei comuni trentini, ha confermato l’assoggettabilità ad IVA della tariffa. Tali determinazioni rilevano ai fini del calcolo dei costi del servizio;

RICHIAMATO l’art. 238 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale) che istituisce la nuova tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (tariffa integrata ambientale);

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l’art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l’Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e prevede che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. Detti costi desunti dal Piano Finanziario, sia per la quota fissa, che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro classi di utenze, domestiche e non domestiche, sulla base dei criteri dettati dallo stesso D.P.R. n. 158/99:

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

CONSIDERATO che l’Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l’elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

CONSIDERATO che con Deliberazione 23 giugno 2020 238/2020/R/RIF ARERA ha regolamentato l'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che all'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/RIF sono state previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che, sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 6.1) e che il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

CONSIDERATO che con Deliberazione 24 novembre 2020 493/2020/R/RIF ARERA ha aggiornato il metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

VISTA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 4/11/2021, che approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, mediante la quale vengono stabiliti nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi al riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI, con riferimento al quadriennio predetto.

CONSIDERATO che il metodo MTR viene revisionato, facendo particolare attenzione alla necessità di assicurare la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate imposto dal metodo medesimo, oltre che al conseguimento degli obiettivi ambientali posti alla base della riforma al Codice ambientale (T.U.A. – D.Lgs. n. 152/2006), in aderenza alle indicazioni stabilite dalla Comunità europea, tese a dare impulso all'Economia circolare;

VISTA la deliberazione ARERA n.15 del 18/01/2022 che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale.

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze

domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. n.446/1997 in base al quale "le Province, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle normative vigenti, ed anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147, che fissa il termine di approvazione delle tariffe della TARI (legate al PEF) entro il medesimo termine di approvazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

RICHIAMATO l'art. 8 c.1 bis della Legge Provinciale 14 maggio 1998 n. 5, (disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti) che demanda alla Giunta provinciale l'adozione del modello tariffario relativo al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RICHIAMATA la delibera n. 2598 del 30.11.2012, avente per oggetto: "Indirizzi per le politiche tariffarie relativamente al servizio pubblico di gestione dei rifiuti - modifica della deliberazione n. 2972 dd. 30 dicembre 2005 e successive integrazioni e modifiche." e la Circolare n. 9 del 11 dicembre 2012 emanata dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, nella

quale si conferma la possibilità di introdurre una tariffa avente natura corrispettiva in luogo del tributo sopra richiamato;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 09.12.2014, avente per oggetto: "Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – IV aggiornamento: gestione dei rifiuti urbani adozione definitiva";

VISTO il Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2022/2025 adottato con Decreto del Commissario della Comunità n.43 del 28 aprile 2022;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base del PEF approvato con il predetto decreto;

VISTO il seguente prospetto del "Piano Finanziario pluriennale 2022-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" predisposto sulla base del "PF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi da utilizzare per il calcolo delle tariffe:

	2022	2023	2024	2025
Totale PEF	6.491.512,00	6.635.527,00	6.483.003,00	6.545.523,00

VISTI gli allegati prospetti contenenti le tariffe per l'anno 2023 formulate nella parte fissa e variabile sia per utenze domestiche e non domestiche;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i, nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.
- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le «*disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*».

Visti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Funzionario Responsabile del Finanziario ed in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Ritenuto opportuno, dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 183 c. 4 approvato con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, al fine di poter procedere ad attivare le procedure necessarie.

Visto:

- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità delle Giudicarie;

Con voti favorevoli n. **20 (venti)** su n. **20** votanti, contrari n. **0 (zero)**, astenuti n. **0 (zero)**, su n. **20** Consiglieri presenti, espressi per alzata di mano e, con separata votazione, che ha dato risultato favorevoli n. **20 (venti)** su n. **20** votanti, contrari n. **0 (zero)**, astenuti n. **0 (zero)**, su n. **20** Consiglieri presenti per l'immediata eseguibilità da conferire al presente provvedimento, il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori designati dallo stesso in apertura di seduta;

DELIBERA

1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa narrativa la Tariffa di Igiene Ambientale (TARI), relativamente all'anno 2023, per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con Decreto del Commissario della Comunità n.43 del 28 aprile 2022 per il quadriennio 2022/2025;

3) di approvare conseguentemente, per l'anno 2023 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, determinata sulla base delle risultanze del Piano finanziario di cui al punto precedente, nelle misure indicate dagli allegati:

- Allegato 1 Relazione al piano finanziario 2023
- Allegato a) Piano finanziario
- Allegato b) Tabella riparto piano finanziario;
- Allegati C1 e C2 Tabelle determinazione tariffe quota non domestiche e domestiche;
- Allegati D1 e D2 Tabelle svuotamenti minimi non domestiche e domestiche;
- Allegati E1, E2 ed E3 Tabelle svuotamenti massimi APSP – Tessili Sanitari – Pannolini figli <2 anni;
- Allegati F1 e F2 Tabelle quote spazzamento e oneri accessori dei Comuni e relativo riparto costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2023;

5) di fissare al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

6) di dare atto che la tariffa determinata con il presente provvedimento è di natura corrispettiva, ai sensi del disposto dal comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ammette la possibilità per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale, di prevedere con regolamento, l'adozione, in luogo del tributo sui rifiuti (TARI), di una tariffa avente natura corrispettiva, applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ed è da assoggettare quindi ad IVA nella misura di legge, e da quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dd. 20 aprile 2017

7) Di dichiarare il presente provvedimento, *immediatamente eseguibile*, ai sensi dell'art. 183, 3° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, in considerazione della necessità di contenere i termini di approvazione del rendiconto 2021;

8) Di dare atto che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 5 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare al Consiglio dei Sindaci della Comunità entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to digitalmente

Il Segretario generale

f.to digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).